

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Conclusa il 18 dicembre 1979

Approvata dall'Assemblea federale il 4 ottobre 1996²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 1997

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1997

(Stato 15 febbraio 2008)

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite³ che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo⁴ hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo Paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro Paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità,

RU 1999 1579; FF 1995 IV 809

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1999 1577

³ RS 0.120

⁴ RS 0.103.1/2

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,

Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra Paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un Paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi,

Tenendo presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

Consapevole che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

Risolti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

Convengono quanto segue:

Parte prima

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l'uomo e la donna.

Art. 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:

- a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;
- b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
- e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
- f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
- g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Art. 3

Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su

una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 4

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.

2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto discriminatorio.

Art. 5

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

- a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
- b) per fare in modo che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Art. 6

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

Parte seconda**Art. 7**

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del Paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

- a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;

- b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
- c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del Paese.

Art. 8

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Art. 9

1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possano influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Parte terza

Art. 10

Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

- a) le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;
- b) l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
- c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;

- d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
- e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
- f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
- g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;
- h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Art. 11

1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

- a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
- b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;
- c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento, compreso l'apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente;
- d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
- e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
- f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.

2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

- a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

- b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
 - c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorire l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
 - d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.
3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

Art. 12

1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Art. 13

Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

- a) il diritto agli assegni familiari;
- b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.

Art. 14

1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.

2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:

- a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
- b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
- c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
- d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
- e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo;
- f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;
- g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiari ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
- h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

Parte quarta

Art. 15

1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

Art. 16

1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

- a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
- b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
- c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;
- d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale; nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
- e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
- f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;
- g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di un'occupazione;
- h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

Parte quinta**Art. 17**

1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di un'equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.

3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.

6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.

9. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

Art. 18

1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

- a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
- b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 19

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.

Art. 20

1. Il Comitato si riunisce normalmente ogni anno durante un periodo massimo di due settimane per esaminare i rapporti presentati in conformità all'articolo 18 della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Art. 21

1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.
2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

Art. 22

Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

Parte sesta

Art. 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali disposizioni più favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna già contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
- b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Art. 24

Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26

1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

Art. 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.

Art. 28

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Art. 29

1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.

3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 30

La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York il 18 dicembre 1979.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione il 15 febbraio 2008⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	5 marzo	2003	4 aprile	2003
Albania	11 maggio	1994 A	10 giugno	1994
Algeria*	22 maggio	1996 A	21 giugno	1996
Andorra	15 gennaio	1997 A	14 febbraio	1997
Angola	17 settembre	1986 A	17 ottobre	1986
Antigua e Barbuda	1° agosto	1989 A	31 agosto	1989
Arabia Saudita*	7 settembre	2000	7 ottobre	2000
Argentina*	15 luglio	1985	14 agosto	1985
Armenia	13 settembre	1993 A	13 ottobre	1993
Australia*	28 luglio	1983	27 agosto	1983
Austria**	31 marzo	1982	30 aprile	1982
Azerbaigian	10 luglio	1995 A	9 agosto	1995
Bahamas*	6 ottobre	1993 A	5 novembre	1993
Bahrein*	18 giugno	2002 A	18 luglio	2002
Bangladesh*	6 novembre	1984 A	6 dicembre	1984
Barbados	16 ottobre	1980	3 settembre	1981
Belarus	4 febbraio	1981	3 settembre	1981
Belgio**	10 luglio	1985	9 agosto	1985
Belize	16 maggio	1990	15 giugno	1990
Benin	12 marzo	1992	11 aprile	1992
Bhutan	31 agosto	1981	30 settembre	1981
Bolivia	8 giugno	1990	8 luglio	1990
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana	13 agosto	1996 A	12 settembre	1996
Brasile*	1° febbraio	1984	2 marzo	1984
Brunei*	24 maggio	2006 A	23 giugno	2006
Bulgaria	8 febbraio	1982	10 marzo	1982
Burkina Faso	14 ottobre	1987 A	13 novembre	1987
Burundi	8 gennaio	1992	7 febbraio	1992
Cambogia	15 ottobre	1992 A	14 novembre	1992
Camerun	23 agosto	1994	22 settembre	1994
Canada**	10 dicembre	1981	9 gennaio	1982
Capo Verde	5 dicembre	1980 A	3 settembre	1981
Ceca, Repubblica**	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	9 giugno	1995 A	9 luglio	1995
Cile*	7 dicembre	1989	6 gennaio	1990
Cina*	4 novembre	1980	3 settembre	1981
Hong Kong ^a	14 ottobre	1996	13 novembre	1996
Macao* ^b	19 ottobre	1999	20 dicembre	1999

⁵ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cipro	23 luglio	1985 A	22 agosto	1985
Colombia	19 gennaio	1982	18 febbraio	1982
Comore	31 ottobre	1994 A	30 novembre	1994
Congo (Brazzaville)	26 luglio	1982	25 agosto	1982
Congo (Kinshasa)	17 ottobre	1986	16 novembre	1986
Corea (Nord)*	27 febbraio	2001 A	29 marzo	2001
Corea (Sud)*	27 dicembre	1984	26 gennaio	1985
Costa Rica	4 aprile	1986	4 maggio	1986
Côte d'Ivoire	18 dicembre	1995	17 gennaio	1996
Croazia	9 settembre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba*	17 luglio	1980	3 settembre	1981
Danimarca* **	21 aprile	1983	21 maggio	1983
Dominica	15 settembre	1980	3 settembre	1981
Dominicana, Repubblica	2 settembre	1982	2 ottobre	1982
Ecuador	9 novembre	1981	9 dicembre	1981
Egitto*	18 settembre	1981	18 ottobre	1981
El Salvador*	19 agosto	1981	18 settembre	1981
Emirati Arabi Uniti*	6 ottobre	2004 A	5 novembre	2004
Eritrea	5 settembre	1995 A	5 ottobre	1995
Estonia**	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Etiopia*	10 settembre	1981	10 ottobre	1981
Figi	28 agosto	1995 A	27 settembre	1995
Filippine	5 agosto	1981	4 settembre	1981
Finlandia**	4 settembre	1986	4 ottobre	1986
Francia* **	14 dicembre	1983	13 gennaio	1984
Gabon	21 gennaio	1983	20 febbraio	1983
Gambia	16 aprile	1993	16 maggio	1993
Georgia	26 ottobre	1994 A	25 novembre	1994
Germania* **	10 luglio	1985	9 agosto	1985
Ghana	2 gennaio	1986	1° febbraio	1986
Giamaica*	19 ottobre	1984	18 novembre	1984
Giappone	25 giugno	1985	25 luglio	1985
Gibuti	2 dicembre	1998 A	1° gennaio	1999
Giordania*	1° luglio	1992	31 luglio	1992
Grecia**	7 giugno	1983	7 luglio	1983
Grenada	30 agosto	1990	29 settembre	1990
Guatemala	12 agosto	1982	11 settembre	1982
Guinea	9 agosto	1982	8 settembre	1982
Guinea equatoriale	23 ottobre	1984 A	22 novembre	1984
Guinea-Bissau	23 agosto	1985	22 settembre	1985
Guyana	17 luglio	1980	3 settembre	1981
Haiti	20 luglio	1981	3 settembre	1981
Honduras	3 marzo	1983	2 aprile	1983
India*	9 luglio	1993	8 agosto	1993

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Indonesia*	13 settembre	1984	13 ottobre	1984
Iraq*	13 agosto	1986 A	12 settembre	1986
Irlanda***	23 dicembre	1985 A	22 gennaio	1986
Islanda	18 giugno	1985	18 luglio	1985
Isole Cook	11 agosto	2006 A	10 settembre	2006
Isole Marshall	2 marzo	2006 A	1° aprile	2006
Israele**	3 ottobre	1991	2 novembre	1991
Italia**	10 giugno	1985	10 luglio	1985
Kazakistan	26 agosto	1998 A	25 settembre	1998
Kenya	9 marzo	1984 A	8 aprile	1984
Kirghizistan	10 febbraio	1997 A	12 marzo	1997
Kiribati	17 marzo	2004 A	16 aprile	2004
Kuwait*	2 settembre	1994 A	2 ottobre	1994
Laos	14 agosto	1981	13 settembre	1981
Lesotho*	22 agosto	1995	21 settembre	1995
Lettonia**	14 aprile	1992 A	14 maggio	1992
Libano*	16 aprile	1997 A	21 maggio	1997
Liberia	17 luglio	1984 A	16 agosto	1984
Libia*	16 maggio	1989 A	15 giugno	1989
Liechtenstein*	22 dicembre	1995 A	21 gennaio	1996
Lituania	18 gennaio	1994 A	17 febbraio	1994
Lussemburgo	2 febbraio	1989	4 marzo	1989
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 novembre	1991
Madagascar	17 marzo	1989	16 aprile	1989
Malawi*	12 marzo	1987 A	11 aprile	1987
Malaysia*	5 luglio	1995 A	4 agosto	1995
Maldive*	1° luglio	1993 A	31 luglio	1993
Mali	10 settembre	1985	10 ottobre	1985
Malta*	8 marzo	1991 A	7 aprile	1991
Marocco*	21 giugno	1993 A	21 luglio	1993
Mauritania*	10 maggio	2001 A	9 giugno	2001
Maurizio*	9 luglio	1984 A	8 agosto	1984
Messico***	23 marzo	1981	3 settembre	1981
Micronesia*	1° settembre	2004 A	1° ottobre	2004
Moldova	1° luglio	1994 A	31 luglio	1994
Monaco*	18 marzo	2005 A	17 aprile	2005
Mongolia	20 luglio	1981	3 settembre	1981
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	21 aprile	1997 A	16 maggio	1997
Myanmar*	22 luglio	1997 A	21 agosto	1997
Namibia	23 novembre	1992 A	23 dicembre	1992
Nepal	22 aprile	1991	22 maggio	1991
Nicaragua	27 ottobre	1981	26 novembre	1981
Niger*	8 ottobre	1999 A	7 novembre	1999

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Nigeria	13 giugno	1985	13 luglio	1985
Norvegia**	21 maggio	1981	3 settembre	1981
Nuova Zelanda* c	10 gennaio	1985	9 febbraio	1985
Niue*	10 gennaio	1985	9 febbraio	1985
Oman*	7 febbraio	2006 A	9 marzo	2006
Paesi Bassi*** c	23 luglio	1991	22 agosto	1991
Antille olandesi	23 luglio	1991	22 agosto	1991
Aruba	23 luglio	1991	22 agosto	1991
Pakistan*	12 marzo	1996 A	11 aprile	1996
Panama	29 ottobre	1981	28 novembre	1981
Papua Nuova Guinea	12 gennaio	1995 A	11 febbraio	1995
Paraguay	6 aprile	1987 A	6 maggio	1987
Perù	13 settembre	1982	13 ottobre	1982
Polonia**	30 luglio	1980	3 settembre	1981
Portogallo**	30 luglio	1980	3 settembre	1981
Regno Unito***	7 aprile	1986	7 maggio	1986
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud*	7 aprile	1986	7 maggio	1986
Isola di Man*	7 aprile	1986	7 maggio	1986
Isole Falkland*	7 aprile	1986	7 maggio	1986
Isole Turche e Caicos*	7 aprile	1986	7 maggio	1986
Isole Vergini britanniche*	7 aprile	1986	7 maggio	1986
Rep. Centrafricana	21 giugno	1991 A	21 luglio	1991
Romania**	7 gennaio	1982	6 febbraio	1982
Ruanda	2 marzo	1981	3 settembre	1981
Russia	23 gennaio	1981	3 settembre	1981
Saint Kitts e Nevis	25 aprile	1985 A	25 maggio	1985
Saint Lucia	8 ottobre	1982 A	7 novembre	1982
Saint Vincent e Grenadine	4 agosto	1981 A	3 settembre	1981
Salomone, Isole	6 maggio	2002 A	5 giugno	2002
Samoa	25 settembre	1992 A	25 ottobre	1992
São Tomé e Príncipe	3 giugno	2003	3 luglio	2003
Seicelle	5 maggio	1992	4 giugno	1992
Senegal	5 febbraio	1985	7 marzo	1985
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	11 novembre	1988	11 dicembre	1988
Singapore*	5 ottobre	1995 A	4 novembre	1995
Siria*	28 marzo	2003 A	27 aprile	2003
Slovacchia**	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna***	5 gennaio	1984	4 febbraio	1984
Sri Lanka	5 ottobre	1981	4 novembre	1981
Sudafrica	15 dicembre	1995	14 gennaio	1996
Suriname	1° marzo	1993 A	31 marzo	1993

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Svezia**	2 luglio	1980	3 settembre	1981
Svizzera*	27 marzo	1997	26 aprile	1997
Swaziland	26 marzo	2004 A	25 aprile	2004
Tagikistan	26 ottobre	1993 A	25 novembre	1993
Tanzania	20 agosto	1985	19 settembre	1985
Thailandia*	9 agosto	1985 A	8 settembre	1985
Timor-Leste	16 aprile	2003 A	16 maggio	2003
Togo	26 settembre	1983 A	26 ottobre	1983
Trinidad e Tobago*	12 gennaio	1990	11 febbraio	1990
Tunisia*	20 settembre	1985	20 ottobre	1985
Turchia*	20 dicembre	1985 A	19 gennaio	1986
Turkmenistan	1° maggio	1997 A	31 maggio	1997
Tuvalu	6 ottobre	1999 A	5 novembre	1999
Ucraina	12 marzo	1981	3 settembre	1981
Uganda	22 luglio	1985	21 agosto	1985
Ungheria**	22 dicembre	1980	3 settembre	1981
Uruguay	9 ottobre	1981	8 novembre	1981
Uzbekistan	19 luglio	1995 A	18 agosto	1995
Vanuatu	8 settembre	1995 A	8 ottobre	1995
Venezuela*	2 maggio	1983	1° giugno	1983
Vietnam*	17 febbraio	1982	19 marzo	1982
Yemen*	30 maggio	1984 A	29 giugno	1984
Zambia	21 giugno	1985	21 luglio	1985
Zimbabwe	13 maggio	1991 A	12 giugno	1991

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi originali possono essere consultati sul sito Interent delle Nazioni Unite:

<http://untreaty.un.org/> oppure ottenuti presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Fino al 30 giu. 1997, la Conv. è stata applicata a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° lugl. 1997, Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984, gli accordi che sono stati applicati a Hong Kong prima della sua retrocessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili anche nella RAS.
- b Dal 27 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
- c Per il Regno in Europa.

Riserva

Svizzera⁶

*a. Riserva relativa all'articolo 7 lettera b:*⁷

...

b. Riserva relativa all'articolo 16 paragrafo 1 lettera g:

La disposizione si applica facendo salva la regolamentazione concernente il cognome coniugale (art. 160 e 8a tit. fin. CC).

c. Riserva relativa all'articolo 15 paragrafo 2 e all'articolo 16 paragrafo 1 lettera h:

Le disposizioni si applicano facendo salve determinate disposizioni transitorie del regime dei beni matrimoniali (art. 9e e 10 tit. fin. CC).

⁶ Art. 1 cpv. 1 del DF del 4 ott. 1996 (RU **1999** 1577).

⁷ RU **2004** 3651

